


~~Esente dal contributo unificato~~N. 293/2010 REG.ORD.COLL.  
N. 01380/2010 REG.RIC.

## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2010, proposto da:  
Antonella Palumbo, Michele Autiero, Ciro Averardi, Massimo De Rosa,  
Eduardo Paulillo, Claudio Lamari, Patrizia Siggillo, Rosario Bilancione,  
Luigi Esposito, Giovanni Russo, Giovanni Balzano, Giovanbattista  
Cafasso, Carmine Vecchione, Angelo De Marco, Marco Troiano,  
rappresentati e difesi dagli avv. Benito Aleni e Lucia Aleni, con domicilio  
eletto in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 115;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini e Giacomo Pizza  
dell'Avvocatura Municipale, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza  
Municipio, Palazzo S. Giacomo;

***nei confronti di***

Vincenzo Mosella, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del bando relativo alla copertura di n. 100 posti di categoria D, I livello  
economico, profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza,  
mediante procedura selettiva interna, bandito con disposizione  
dirigenziale del 29 dicembre 2009, n. 295, della Direzione Centrale II,  
Funzione Pubblica – Servizio Amministrazione Risorse Umane del  
Comune di Napoli, pubblicato all'albo pretorio in data 31 dicembre 2009,  
nonché della disposizione dirigenziale n. 6 del 15.01.2010 con la quale si è  
proceduto a rettificare la precedente disposizione dirigenziale n. 295, con

eliminazione, nel paragrafo intitolato "valutazione aziendale di servizio", la frase "per computo del punteggio dell'anzianità nel Comune di Napoli sarà considerata valida la data di immissione in ruolo del personale dell'ente", nonché, ove occorra, della deliberazione di Giunta Municipale n. 2127 del 18.12.2009, relativa al piano triennale del fabbisogno di personale 2009/2010 e del piano operativo 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e diritto quanto segue;

La notificazione per pubblici proclami è disciplinata, nel processo amministrativo, dagli articoli 14, 15 e 16 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 i quali dispongono, per quel che qui interessa, che sulla Gazzetta Ufficiale sia pubblicato un sunto del ricorso.

Che tale forma di notificazione consegua il fine per il quale viene disposta, è stato più volte messo in dubbio. Significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106.

"È indubbio, peraltro, che tale forma di notificazione costituisca, almeno potenzialmente, una forma di attenuazione del principio - di rango costituzionale (articolo 24) - del contraddittorio; la presunzione legale di conoscenza del ricorso da parte del controinteressato (e in genere del convenuto), purché vengano adempiute le formalità previste dalla legge, risulta infatti sorretta, in punto di fatto, da un invero tenue grado di probabilità di conoscenza effettiva del ricorso, ove la legge consenta - pur per apprezzabili ragioni - forme di pubblicità della domanda giudiziale non diretta personalmente agli interessati. Né pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato.

È per questo che alla previsione normativa di tale forma di notificazione

si è sempre accompagnata la costante preoccupazione di circondare l'istituto di opportune cautele, volte a garantire «l'universale principio di giustizia che il citato debba conoscere le pretese dell'avversario, per non subire condanna senza difendersi».

Tali osservazioni sono valide ancora oggi, sebbene la consultazione della Gazzetta Ufficiale, ivi compresa la Parte Seconda dove vengono pubblicate le inserzioni di carattere giudiziario, possa avvenire gratuitamente, per gli ultimi due mesi, collegandosi al relativo sito Internet.

Sin dalle prime pronunce (CS IV, 1 dicembre 1933, n. 477) successive all'emanazione del decreto 642/1907, la giurisprudenza ha affermato che: "Nell'inserzione di un ricorso notificato per pubblici proclami non è necessaria la specificazione dei motivi, ma è sufficiente una precisa indicazione, benché sommaria, del ricorso medesimo, tanto da poterlo identificare e da permettere al resistente di prenderne più precisa notizia dagli atti depositati in segreteria".

Né tale orientamento può ritenersi mutato con la più recente sentenza che dichiara "inammissibile, per irritualità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, il ricorso giurisdizionale il cui avviso, pubblicato nella G.U. in applicazione dell'a. 14 R.D. 17/08/1907, n. 642, precisi soltanto i provvedimenti impugnati, senza indicare neppure sinteticamente i motivi del ricorso" (T.A.R. Lazio, II, 10 dicembre 1980, n. 1102).

Ma anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le ragioni della disparità di trattamento sono chiaramente individuate dalla antica pronuncia del Consiglio di Stato. Il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio. Il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà invece costituirsi in giudizio, sostenendo le relative spese, al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

La legge 21 luglio 2000, n. 205, all'articolo 12, ha previsto: "Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'a. 151 del codice di procedura civile".

La norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

D'altro canto dall'a. 12 non possono trarsi elementi per affermare l'abrogazione, sia pure implicita, degli articoli del R.D. 642/1907, cosicché deve operarsi una sintesi tra le due discipline che da un lato riduce i costi, per la parte ricorrente, della notificazione a mezzo di pubblici proclami, dall'altro rende più accessibile il contenuto integrale del ricorso da parte dei controinteressati specificamente individuati o degli interessati che abbiano interesse ad intervenire nel giudizio.

Ne consegue che, per effetto della simultanea applicazione dell'a. 12 della legge 205/2000, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non dovrà più contenere né il sunto del ricorso, né le sue conclusioni, ma dovrà indicare solamente:

l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

il numero di registro generale del procedimento;

il nome del ricorrente (ovvero del primo ricorrente qualora il ricorso sia collettivo);

gli estremi (ove conosciuti) del principale provvedimento impugnato;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente;

l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie il Comune di Napoli).

Non v'è dubbio che all'interesse dei ricorrenti si oppone quello degli altri candidati che, per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, potrebbero essere esclusi dalla graduatoria (per carenza del titolo di accesso alla procedura selettiva), ovvero potrebbero ottenere una diversa valutazione dei titoli.

Ricorrono pertanto i presupposti per disporre [previo riconoscimento, anche d'ufficio, dell'errore scusabile (C.S. VI, 10 settembre 2008, n. 4308)] l'integrazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti non hanno dimostrato che il

controinteressato evocato in giudizio (il signor Mosella Vincenzo) sia effettivamente un candidato alla procedura selettiva e sia in possesso del solo titolo di licenza media inferiore.

Parte ricorrente dovrà pertanto procedere alla pubblicazione dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio del 30/06/2010 e depositare la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio del 31 luglio 2010.

Il Comune di Napoli dovrà inoltre pubblicare, previa consegna del ricorso da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito <http://www.comune.napoli.it>, in formato scaricabile (downloading):

a) il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale della Quinta Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati alla procedura selettiva indicata nel ricorso di seguito riportato".

b) copia integrale della presente ordinanza;

c) copia integrale del ricorso.

Il Comune di Napoli non dovrà rimuovere dal proprio sito i suddetti atti sino a nuovo ordine del giudice.

L'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito dei suddetti atti, che dovrà essere depositato in giudizio entro il termine perentorio del 30 giugno 2010.

Il webmaster del sito <http://www.comune.napoli.it> dovrà inoltre inserire sull'home page del sito medesimo un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i suddetti atti.

Per una soluzione simile può essere consultato il sito del Ministero della Pubblica Istruzione [pubblica.istruzione.it](http://pubblica.istruzione.it) seguendo il percorso: amministrazione - argomenti - atti di notifica, nonché la sentenza della Quinta Sezione del TAR Campania del 22 giugno 2007, n. 6249.

La Commissione Esaminatrice dovrà, in ogni caso, prima dell'espletamento delle prove, avvisare i candidati che dal sito internet del Comune di Napoli sono scaricabili i ricorsi giurisdizionali finalizzati all'annullamento (anche solo parziale) del bando di concorso al quale essi

partecipano.

In assenza di tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare al Comune di Napoli, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 100,00 (euro cento) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Ove il Comune di Napoli ritenga insufficiente la somma così determinata potrà proporre reclamo al collegio senza assistenza legale.

Il Comune di Napoli dovrà inoltre depositare, entro il termine del 31 luglio 2010, l'elenco, in forma tabellare, di tutti i partecipanti alla procedura selettiva sui cui si controverte, nel quale dovranno essere indicati cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, titolo di studio (con le necessarie specificazioni) dei candidati.

Il Comune di Napoli dovrà inoltre depositare, entro il termine del 31 luglio 2010, l'elenco, in forma tabellare, dei soli partecipanti alla procedura selettiva sui cui si controverte in possesso della licenza di scuola media inferiore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, in merito e sulle spese: a) dispone gli incumbenti nei modi e nei tempi indicati in motivazione; b) rigetta l'istanza cautelare.

Fissa l'udienza del 9 dicembre 2010 per la discussione del ricorso.

Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Antonio Onorato, Presidente


Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



PER COPIA CONFORME  
Napoli, 15 APR. 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
15 APR. 2010  
IL DIRETTORE DEL REGISTRO